

Legge regionale 11 giugno 1988 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 67

1. I posti della qualifica di dirigente portati in aumento dall' articolo 259, tabella << A >>, delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8, vengono conferiti con effetto dal 1 gennaio 1989.

2. Ai sensi del quinto comma dell' articolo 20 della legge regionale 24 giugno 1983, n. 54, per data di entrata in vigore della legge di riforma si intende la data del 1 gennaio 1989.